



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

147/2014
Novembre/05/2014 (*)
Napoli 12 Novembre 2014

Il Ministero dello Sviluppo Economico con parere prot. n° 188379 del 27 ottobre 2014 è intervenuto in risposta a un quesito avanzato dalla Commissione provinciale per l'artigianato in merito all'accertamento dei requisiti professionali necessari ai fini dell'accesso all'esercizio dell'attività di acconciatore.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con **parere n. 188379 del 27 ottobre 2014** è intervenuto in risposta ad un quesito avanzato dalla Commissione per l'artigianato della Camera di Commercio di Nuoro riguardante i requisiti professionali necessari ai fini dell'accesso all'esercizio dell'attività di acconciatore.

IL QUESITO

Nel dettaglio, la questione riguardava una **domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di una ditta individuale esercente l'attività di acconciatore.**

La Commissione di cui sopra evidenziava che nella dichiarazione autocertificativa allegata alla domanda, resa dal soggetto richiedente, **si dichiarava il possesso dei requisiti professionali di cui alla legge 14**

febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini), nonché il completamento di un regolare corso di apprendistato, tra il 2004 ed il 2008 e delle norme di applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Tuttavia il soggetto interessato non aveva mai ottenuto il riconoscimento del predetto requisito professionale da parte della Commissione provinciale per l'artigianato.

IL PARERE DEL MINISTERO

Il Ministero dopo aver operato un breve *excursus sull'evoluzione normativa intervenuta in materia integralmente riformata, da ultimo, ad opera della legge n. 174 del 17/08/2005 (disciplina dell'attività di acconciatore), in risposta all'interpello della Commissione fornisce una serie di chiarimenti.*

In particolare, il Ministero evidenzia come **la novella normativa di cui sopra**, unificando sotto la denominazione di «attività di acconciatore» le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna di cui alla legge 161/1963, **abbia introdotto nuove modalità per l'accesso al suo esercizio.**

Da un lato, l'articolo 2, comma 2, **prevede il suo assoggettamento alla dichiarazione di inizio attività** ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). **Dall'altro, si individuano all'articolo 3 nuovi criteri per il conseguimento della necessaria abilitazione professionale.**

Per quanto sopra, **l'avvio dell'attività di acconciatore è soggetto alla sola segnalazione certificata di inizio attività**, in quanto nella vigente disciplina sono venuti meno i compiti di accertamento e certificazione dei requisiti professionali in precedenza attribuiti alle Commissioni provinciali per l'artigianato, mentre la verifica dei requisiti professionali dichiarati nella SCIA è ora trasferita ai Comuni.

Le imprese possono avviare le attività di acconciatore e di estetista con la presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali, salvi gli adempimenti e le verifiche di competenza delle stesse Commissioni

provinciali dell'artigianato o degli uffici competenti a tal fine individuati dalla normativa regionale, relativamente e limitatamente all'eventuale riconoscimento della qualificazione artigiana.

Orbene, ciò premesso, nel caso di specie, la richiedente dichiarava di aver conseguito nel 2008 la qualifica professionale di parrucchiera ed il Comune, cui come detto è demandata la verifica della sussistenza del requisito professionale dichiarato, affermava di dover ritenere efficace la dichiarazione autocertificativa presentata, salva l'emissione di eventuali provvedimenti interdittivi.

Dalla documentazione trasmessa si evinceva che il soggetto richiedente avesse asserito di aver svolto un **periodo di apprendistato complessivamente pari a tre anni.**

Su quest'ultimo aspetto, il Ministero, con il documento in esame, chiarisce che, a decorrere dalla data del 1° agosto 2000, i contratti collettivi nazionali di categoria ritengono utile, ai fini del conseguimento della qualifica professionale, un periodo di apprendistato della durata di cinque anni, mentre prevedono una riduzione di sei mesi, a complessivi quattro anni e sei mesi, per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale attinente l'attività.

Diversamente, ricorda il Ministero, **il possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività di acconciatore, è ritenuto sussistente in presenza di attività lavorativa qualificata per un periodo non inferiore a due anni, da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente,** così come previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 161/63.

Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, avendo la richiedente dichiarato di aver svolto un periodo di apprendistato della durata di tre anni circa, alla luce della nuova normativa l'istanza risulta carente dei requisiti e dei presupposti di legge, per cui è da respingersi.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC